

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA  
IMMEDIATA  
N. 906**

**PARTECIPATE ATC: IN TEMPI DI  
ESUBERI PER LA SELEZIONE DI UN  
DIRIGENTE E DI UN ESPERTO  
INFORMATICO**

*Presentata dal Consigliere regionale:  
BONO DAVIDE*

*Protocollo CR n. 5112  
Pervenuta in data 15/02/2016*

2.18.2/906/2016 X

Consiglio Regionale del Piemonte

PRI



A00005108/A0100B-04 15/02/16 CR



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL PIEMONTE

11:17 15 Feb 16 A0100B 000175

Al Presidente del  
Consiglio regionale  
del Piemonte

## INTERROGAZIONE A RISPOSTA IMMEDIATA 906

ai sensi dell'articolo 100 del Regolamento interno

(Non più di una per Consigliere - Non più di tre per Gruppo)

**OGGETTO:** *Perplessità sull'applicazione dell'art. 39 l.r. 26/2015, divieto di caccia Pernice bianca e Lepre variabile.*

*Premesso che:*

- tramite un emendamento al DDL n. 143 è stato introdotto l'art. 39 al **Capo VIII "Disposizioni in materia di attività venatoria"** che è poi diventato Legge regionale n. 26 del 22 dicembre 2015. L'articolo modifica alla Legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, introducendo che, per quanto riguarda l'attività venatoria in Regione Piemonte, "oltre a quanto previsto dalla legge 157/1992 è vietato: **abbattere, catturare o cacciare le specie pernice bianca (*Lagopus mutus*), allodola (*Alauda arvensis*) e lepre variabile (*Lepus timidus*).**

*Considerato che:*

- nella DGR n. 2814 recante "Modifiche alla DGR 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità, art. 40. Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione" del 18/01/2016, è contenuta la sostituzione alla lettera c) e d) del comma 1 dell'art. 3 delle Misure di Conservazione. Di fatto vengono inserite delle modifiche al prelievo venatorio delle specie lepre variabile e pernice bianca all'interno dei Siti della Rete Natura 2000, che però non vietano il prelievo stesso. Pertanto il testo della delibera va in **contrasto con le disposizioni normative dell'art. 39 della l.r. 26/2015.**

*Valutato che:*

- l'art. 27 della PDL n.182 "Tutela della fauna e gestione faunistico - venatoria in Piemonte" presentata dalla maggioranza, prevede l'abrogazione dell' articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5, in cui è contenuto il divieto di caccia alle due specie;
- l'introduzione del divieto è il chiaro frutto di un'esigenza di conservazione molto sentita a livello regionale. Infatti le specie pernice bianca e lepre variabile sono soggette a variazioni numeriche causate dai mutamenti climatici e da numerose altre variabili quali la predazione, le alterazioni ambientali conseguenti all'uso turistico della montagna, le attività umane, condizioni tutte che, comportando un andamento tendente alla diminuzione, nel corso degli anni portano ad un depauperamento delle specie in questione che non sono oggetto di ripopolamento artificiale. Inoltre per la lepre variabile riesce difficile avere dati attendibili sulla popolazione anche per l'impossibilità di usare metodi affidabili di censimento.

**INTERROGA**

Il Presidente della Giunta

L'Assessore

*per sapere come la Regione intenda dare applicazione all'art. 39 della l.r. 26/2015.*